

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22 NOV. 2002

ADDI 22 NOV. 2002 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212-
ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Doriano	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
.....OMISSIS

ASSENTI: ARACRI - GARGANO -

DELIBERAZIONE N. -1568-

OGGETTO:

Procedure per l'accelerazione degli interventi di edilizia sanitaria e di rinnovamento tecnologico.



1568 22 NOV. 2002

Oggetto: Procedure per l'accelerazione degli interventi di edilizia sanitaria e di rinnovamento tecnologico.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Sanità,

VISTA la legge regionale n.6 del 18 febbraio 2002;

VISTO il Regolamento Regionale n.1 del 6 settembre 2002;

VISTA la legge regionale n.16 del 3 agosto 2001;

VISTA la legge 11 marzo 1988 n.67 che prevede, tra l'altro, all'articolo 20 un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione e edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti;

VISTA la deliberazione CIPE n°52 del 6 maggio 1998 con la quale veniva approvato il quadro programmatico, relativo alla seconda fase degli investimenti in sanità, previsto dall'art.20 della L.67/88, 2° e 3° triennio e la ripartizione delle risorse nell'ambito delle singole Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per un totale di 20.600 miliardi di lire;

PRESO ATTO che la predetta deliberazione CIPE ha assegnato alla Regione Lazio la quota di L. 1.450,446 miliardi;


CONSIDERATO che per effetto della successiva deliberazione CIPE 53/98 è stata rideterminata la quota precedentemente assegnata alla Regione Lazio in L. 1.463,346 miliardi;

VISTA la L.492/93 di conversione del D.L. 396 del 2.10.93 recante "Disposizioni in materia di edilizia sanitaria" che attribuisce alle Regioni la responsabilità della programmazione degli interventi nell'ambito della quota di finanziamento del programma privilegiando i cantieri sospesi, le opere di completamento, quelle di ristrutturazione o comunque tutte quelle opere che garantiscono una concreta immediata cantierabilità e una rapida conclusione dei lavori, anche per lotti funzionali;

VISTO l'art. 5 bis del D.Lgs.502/92 e successive modificazioni che prevede:

"Nell'ambito dei programmi regionali per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, il Ministero della sanità può stipulare, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e nei limiti delle disponibilità finanziarie, iscritte nel bilancio dello Stato, accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati aventi a oggetto la relativa copertura finanziaria nell'arco pluriennale degli interventi, l'accelerazione delle procedure e la realizzazione di opere, con particolare riguardo alla qualificazione e messa a norma delle strutture sanitarie.

2. Gli accordi di programma previsti dal comma 1 disciplinano altresì le funzioni di monitoraggio e di vigilanza demandate al ministero della sanità, i rapporti finanziari fra i soggetti partecipanti all'accordo, le modalità di erogazione dei finanziamenti statali, le modalità di partecipazione finanziaria delle regioni e degli altri soggetti pubblici interessati, nonché gli eventuali apporti degli enti pubblici preposti all'attuazione.



1568 22 NOV. 2002

(9)

3. In caso di mancata attivazione del programma oggetto dell'accordo entro i termini previsti dal medesimo programma, la copertura finanziaria assicurata dal ministero della sanità viene riprogrammata e riassegnata, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, in favore di altre regioni o enti pubblici interessati al programma di investimenti, tenuto conto della capacità di spesa e di immediato utilizzo delle risorse da parte dei medesimi."

VISTA la D.G.R. 1853 del 01.08.2000 con la quale la Giunta Regionale del Lazio ha preso atto dell'Accordo di programma per il settore degli investimenti ex art.20 della legge 67/88 2° fase, autorizzando il Direttore del Dipartimento Servizio sanitario Regionale alla sottoscrizione dello stesso;

VISTA la DGR del 17/07/01 n°1054 con la quale veniva predisposta la rimodulazione degli interventi inclusi nell'accordo di programma di cui alla DGR 1853 del 01/08/00;

CONSIDERATO che la delibera sopra citata consente di ricondurre il piano degli investimenti previsti dall'accordo di programma in un contesto più ampio relativamente sia alle fonti di finanziamento che alla riqualificazione delle strutture sanitarie esistenti, tenendo conto delle nuove esigenze di adeguamento dell'offerta assistenziale;

VISTA la Legge 23 dicembre 2000 n. 388 che prevede l'incremento delle risorse di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per un importo di 4.000 miliardi;

VISTO il decreto del Ministero della Sanità 5 aprile 2001 di individuazione dei progetti presentati dalle regioni per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani di cui all'art.71 della legge 23 dicembre 1998, n.448, beneficiari del cofinanziamento e ripartizione delle relative risorse finanziarie;

VISTA la propria deliberazione n. 1461 del 5 ottobre 2001 con la quale si è preso atto dell'individuazione in detto decreto tra i progetti beneficiari del cofinanziamento del "Progetto relativo agli interventi per la riqualificazione assistenziale dell'area urbana di Roma" articolato nei sottoprogetti "Azienda Policlinico Umberto I" e "Azienda Ospedaliera S.Andrea";

RILEVATO che, ad oggi, la fase della progettazione che consente la reale ammissione al finanziamento è stata conclusa limitatamente ad interventi del valore complessivo di circa il 20 % dell'importo totale del finanziamento previsto dall'accordo di programma stipulato dalla Regione ex art.5bis del D.Lgs.502/92 e successive modificazioni;

RILEVATO che la stessa criticità riguarda anche la progettazione ed il connesso utilizzo del finanziamento del "Progetto relativo agli interventi per la riqualificazione assistenziale dell'area urbana di Roma" articolato nei sottoprogetti "Azienda Policlinico Umberto I", e "Azienda Ospedaliera S.Andrea";

RILEVATO che in sede di ripartizione delle risorse aggiuntive disponibili previste dall'art.83 della L. 388/2000 la Conferenza dei Presidenti delle Regioni ha proposto criteri di riparto basati sui seguenti principi:

- 1) garantire a tutte le Regioni un accesso in base a parametri capitari;
- 2) operare un riequilibrio rispetto a criteri di riparto alla base del piano decennale di cui all'art.20 L.67/88
- 3) valorizzare la capacità di programmazione e di impegno dimostrata dalle singole Regioni, incentivando la prosecuzione del programma per quelle Regioni che abbiano attivato con coerenza gli impegni sottoscritti;

CONSIDERATO quindi che, per la prima volta nel processo di ripartizione di risorse destinate agli interventi di edilizia sanitaria, viene introdotto il criterio premiante secondo il quale alle Regioni che hanno realizzato di più viene attribuita una quota di finanziamento maggiore;

CONSIDERATO che i ritardi accumulati nello stato di attuazione degli interventi succitati consentono alla Regione l'adozione di un'iniziativa straordinaria per il perseguimento dell'obiettivo primario della riqualificazione strutturale e tecnologica dell'offerta pubblica e per prevenire l'eventuale definanziamento dei programmi di intervento;

VISTO l'art.20 della Legge 11/02/94 n°109 e successive modificazioni ed integrazioni che prevede:

"L'affidamento di appalti mediante appalto-concorso è consentito ai soggetti appaltanti, in seguito a motivata decisione, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici per lavori di importo pari o superiore a 25.000.000 di Euro, per speciali lavori o per la realizzazione di opere complesse o ad elevata componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche ben differenziate. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, redatto ai sensi dell'art.16, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha ad oggetto il progetto esecutivo e il prezzo";

VISTO il D.P.R. 21/12/99 n°554 che precisa che per opere complesse o ad elevata componente tecnologica si intendono "le opere e gli impianti caratterizzati dalla presenza in modo rilevante di almeno due dei seguenti elementi:

- 1) utilizzo di materiali e componenti innovativi;
- 2) processi innovativi o di alta precisione dimensionale e qualitativi;
- 3) esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistica o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali;
- 4) complessità di funzionamento d'uso o necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- 5) esecuzione in ambienti aggressivi;
- 6) necessità di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali".

CONSIDERATO che per gli interventi relativi alle strutture sanitarie che rientrano nei finanziamenti dell'art.20 L.67/88 e dell'art.71 L.448/98 è possibile esprimere la motivata decisione richiesta per la scelta della procedura di appalto-concorso, trattandosi di opere complesse o ad elevata componente tecnologica con le caratteristiche evidenziate nella vigente normativa, in particolare quando l'oggetto dell'appalto-concorso comprende anche l'offerta per la fornitura in opera delle apparecchiature ed attrezzature sanitarie;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto su esposto, la Regione, per i suddetti interventi, può attivarsi direttamente per l'elaborazione della documentazione tecnica (progetto preliminare e capitolato prestazionale) necessaria per espletare un procedimento di appalto concorso, in base al quale la ditta aggiudicataria realizzerà la progettazione esecutiva dei lavori oggetto dell'appalto;

RITENUTO pertanto, di dover applicare la procedura sopra descritta agli interventi che hanno per oggetto opere complesse o ad elevata componente tecnologica, selezionati a seguito di una preliminare verifica da parte della struttura competente della Direzione Regionale della programmazione sanitaria e tutela della salute, tra quelli di importo superiore a 5 milioni di Euro, singolarmente o in quanto somma di più interventi aventi la medesima localizzazione, per i quali si siano registrati ritardi o che siano caratterizzati da

1568 7 NOV. 2002



particolare complessità attuativa e rilevanza per il Servizio sanitario regionale, elencati in **DELIBERA allegato A** alla presente deliberazione;

PRESO ATTO che i Direttori Generali delle Aziende sanitarie, hanno sottoscritto una delega alla Regione per l'attivazione delle procedure prescelte relativamente agli interventi per i quali la stessa riterrà necessario operare con urgenza;

RITENUTO che la struttura competente della Direzione Regionale della programmazione sanitaria e tutela della salute dovrà realizzare una preventiva istruttoria avvalendosi del supporto del Nucleo di Valutazione Regionale (N.V.R.) al fine di definire i contenuti di ciascun intervento nell'ambito del finanziamento previsto ed indicare la documentazione tecnica necessaria per attivare la procedura di appalto-concorso;

RITENUTO altresì che detta struttura si avvarrà del supporto della società *Ag. Sviluppo Lazio spa* che provvederà ad elaborare per ciascuno degli interventi la documentazione tecnica richiesta dalla procedura di appalto-concorso che sarà sottoposta all'approvazione preventiva del Nucleo di Valutazione Regionale;

all'unanimità,

DELIBERA

Per i motivi su esposti:


- 1 Gli interventi che hanno per oggetto opere complesse o ad elevata componente tecnologica, selezionati a seguito di una preliminare verifica da parte della struttura competente della Direzione Regionale della programmazione sanitaria e tutela della salute, tra quelli di importo superiore a 5 milioni di Euro, singolarmente o in quanto somma di più interventi aventi la medesima localizzazione, per i quali si siano registrati ritardi o che siano caratterizzati da particolare complessità attuativa e rilevanza per il Servizio sanitario regionale, riportati in **allegato A**, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, saranno realizzati dalla Regione Lazio;
- 2 Di dare mandato alla struttura competente della Direzione Regionale programmazione sanitaria e tutela della salute di:
 - a) definire con il supporto del N.V.R. i contenuti di ciascun intervento nell'ambito del finanziamento previsto ed indicando la documentazione tecnica necessaria per attivare la procedura;
 - b) avvalersi del supporto della società *Ag. Sviluppo Lazio spa* che provvederà ad elaborare per ciascuno degli interventi la documentazione tecnica richiesta dalla procedura di appalto-concorso;
 - c) sottoporre al Nucleo di valutazione regionale i progetti preliminari e i capitolati prestazionali, nonché, successivamente, i progetti esecutivi redatti dalle Ditte aggiudicatarie, prima dell'ammissione al finanziamento.

ALLEGATO - A

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

PROGETTI FINANZIATI EX ART. 20 L. 67/88 - D.G.R. 1054 DEL 17/07/01

7 NOV. 2002



AZIENDE	N° Scheda AdP 2001	Tipo di intervento	Localizzazione	Importo totale intervento Euro	Importo totale intervento Lire
ASL ROMA C	27	Completamento	Ospedale S. Eugenio-CTO	18.850.676,82	36.500.000.000
ASL ROMA C	29	Acquisto attrezzature	Ospedale S. Eugenio - CTO	5.164.568,99	10.000.000.000
ASL ROMA D	44	Nuova costruzione ed arredi	Magliana	5.681.025,89	11.000.000.000
ASL ROMA E	53	Completamento sistema informatico	Ospedale S. Spirito	1.032.913,80	2.000.000.000
ASL ROMA E	56	Acquisto attrezzature	Ospedale Oftalmico	2.065.827,60	4.000.000.000
ASL ROMA E	57	Realizzazione sistema informatico	Ospedale Oftalmico	774.685,35	1.500.000.000
ASL ROMA E	58	Ristrutturazione	Ospedale Oftalmico	4.756.668,04	9.210.000.000
ASL ROMA F	72b	Completamento e messa a norma	Ospedale Civitavecchia	6.367.913,57	12.330.000.000
ASL ROMA G	82	Nuova costruzione	Da definire	33.569.698,44	65.000.000.000
ASL ROMA G	83	Ristrutturazione e completamento	Polo ospedaliero Palombara Sabina e Monterotondo	7.230.396,59	14.000.000.000
ASL ROMA G	84	Ristrutturazione complet. messa a norma	Ospedale Colferro	12.911.422,48	25.000.000.000
ASL ROMA G	85	Messa a norma e attrezzature	Presidi ospedalieri	12.911.422,48	25.000.000.000
ASL ROMA G	86	Messa a norma e Attrezzature	Distretti vari	2.582.284,50	5.000.000.000
ASL ROMA G	88	Ristrutturazione	Ospedale di Valmontone	1.549.370,70	3.000.000.000
ASL ROMA H	89	Ristrutturazione	Ospedale di Velletri	10.432.429,36	20.200.000.000
ASL ROMA H	90	Nuova costruzione	Ospedale dei Castelli	30.987.413,95	60.000.000.000
ASL ROMA H	91	Ristrutturazione	Ospedale di Anzio	5.681.025,89	11.000.000.000
ASL ROMA H	105	Ristrutturazione	Ospedale di Frascati	5.164.568,99	10.000.000.000
ASL RIETI	118	Compl. Ristrutturazione e messa a norma	Ospedale De Lellis	14.667.375,93	28.400.000.000
ASL LATINA	131	Ristrutturazione, arredi e attrezzature	Ospedale S. Maria Goretti di Latina	9.296.224,18	18.000.000.000
ASL LATINA	136	Ristrutturazione e arredi	Ospedale di Gaeta	1.549.370,70	3.000.000.000
A.O. S. CAMILLO - FORLANINI	164	Ristrutturazione	S. Camillo - Forlanini	54.227.974,40	105.000.000.000
A.O. S. CAMILLO - FORLANINI	165	Ristrutturazione	S. Camillo - Forlanini	23.137.269,08	44.800.000.000

PROGETTI FINANZIATI EX ART. 71 L. 448/98

AZIENDE	sottoprogetto	Tipo di intervento	Localizzazione	Importo totale intervento in Euro	Importo totale intervento in Lire
A.O. Policlinico Umberto I	1	Ristrutturazione	Policlinico Umberto I	103.291.379,82	200.000.000.000

ALLEG. alla DELIB. N. 156/8
NEL 22 NOV. 2002